

IMPOSTE SUL REDDITO

Fuori dal reddito agrario la donazione di sangue animale per fini farmaceutici

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 633/E](#) del **30 settembre 2021**, ha ritenuto **non** rientrante nel perimetro di cui all'[articolo 32 Tuir](#), la **donazione (cessione) di plasma** prelevato da **equini** e **bovini** a un'azienda farmaceutica/veterinaria da parte di un allevatore, restando **possibilista** sulla ricomprensione dell'attività nel perimetro applicativo dell'[articolo 56-bis Tuir](#).

Nel caso di specie, un **allevatore** di **bovini** e di **equini** aveva ceduto il **plasma** ad **aziende** farmaceutiche/veterinarie che **avevano autonomamente effettuato il prelievo**.

Successivamente, il plasma veniva trattato con appositi **macchinari** di plasmaferesi e commercializzato, dalla stessa, come **prodotto farmaceutico** sterile iniettabile come rimedio naturale e biologico per la cura delle **infezioni di equini e bovini** in sostituzione degli antibiotici chimici.

Come noto, l'[articolo 32, comma 2, lettera c\), Tuir](#) prevede che sono produttive di **reddito agrario** le **attività connesse** di cui all'**articolo 2135 cod. civ.**, dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione**, ancorché non svolte sul terreno, di **prodotti** ottenuti prevalentemente dalla **coltivazione del fondo** o del **bosco** o dall'**allevamento di animali**, a condizione che tali prodotti siano **ricompresi** in un **decreto Mef**, su proposta del Mipaaf, di emanazione biennale (da ultimo vedasi il **D.M. 13.02.2015**).

La **risposta** dell'Agenzia delle entrate, a dire il vero, è a dir poco asciutta. Infatti, si legge testualmente che *"Dall'**analisi della summenzionata tabella** (il decreto 13 febbraio 2015 n.d.A) emerge che il **sangue non viene elencato** come bene che forma oggetto dell'attività agricola. **Pertanto, ai fini fiscali, la cessione di sangue** da parte di un imprenditore agricolo, non rientrando fra i prodotti presenti nel decreto ministeriale, **non può essere** assoggettata al regime dell'**articolo***

32 del Tuir.

A parere di chi scrive, la **soluzione** proposta **non convince** in quanto frutto di un errore interpretativo.

Nella [risposta n. 633/2021](#) vi è un **rimando** alla precedente [circolare 44/E/2004](#) che, insieme alla [circolare 44/E/2002](#), rappresenta il **punto di partenza** per l'eventuale qualificazione di un'attività come "connessa".

La risposta afferma che le **attività connesse** rientranti nell'[articolo 32 Tuir](#), *"sono **quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento**; - **tali determinati prodotti agricoli sono quelli indicati nel decreto a cui fa riferimento l'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir**".*

Prosegue poi affermando che *"le attività di **conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei "determinati" prodotti agricoli** rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 32 del Tuir **quando riguardano prodotti propri**, ossia ottenuti dall'**esercizio** dell'attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, **allevamento**) dell'imprenditore agricolo" con conseguente obbligo di "connessione con l'attività agricola principale".*

A ben vedere, la [circolare 44/E/2004](#) stabilisce che non si potrà **mai** avere un'attività **connessa** tassata ex [articolo 32 Tuir](#) **quando** essa **si limiti** a una **conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti** acquistati da terzi, a prescindere dal rispetto della prevalenza richiesta.

In tal senso depone la **Relazione di accompagnamento** all'allora **Decreto 19.03.2004**; affermazione tuttora valida ed estendibile all'attuale decreto del febbraio 2015.

Eccezione è l'ipotesi in cui tali **attività** *"riguardano **prodotti propri**, ossia **ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale** (coltivazione del fondo, del bosco, **allevamento**) dell'imprenditore agricolo."*

Ecco che **allora**, affinché un prodotto trovi **copertura** nel **reddito agrario senza** necessità di una fase di **manipolazione e/o di trasformazione** e la **ricomprensione** nel **decreto** ministeriale previsto dalla lettera c) dell'[articolo 32, comma 2, Tuir](#), è sufficiente che esso sia di **proprietà dell'azienda** o, in altri termini, sia **ottenuto dall'attività agricola principale esercitata**. **Non rileva** nemmeno la circostanza che il prodotto commercializzato sia, nella percezione comune, **agricolo**.

Se così non fosse, **non si potrebbe considerare quale agricola l'attività di produzione del latte, la cessione di uova o delle deiezioni degli animali allevati**, nonché, per estremizzare, la vendita delle corna da parte degli allevatori di cervi.

Ne deriva che, a parere di chi scrive, la **cessione del sangue** prelevato a cura di soggetti terzi dai propri bovini ed equini allevati svolgendo l'intero ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso, trova **piena copertura nel reddito agrario come previsto dall'[articolo 32 Tuir](#)**.